



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 17/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MINEO ERNESTO, Presidente

MONTELLA UGO, Relatore

PORRECA PAOLO, Giudice

in data 17/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11068/2020 depositato il 14/10/2020

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Marco Serra - SRRMRC58R07H501V

ed elettivamente domiciliato presso marcoserra@ordineavvocatiroma.org

contro

Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM

Difeso da

Marco Marafini - MRFMRC68T01E472C

ed elettivamente domiciliato presso federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 543567 IMPOSTA REG. CO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni Prot. n. 543567, Pratica n.615DMCM15379 notificato il 22.6.2020 a mezzo PEC con il quale la Regione Lazio chiedeva ha richiesto il pagamento a titolo di Imposta Regionale sulle concessioni del Demanio Marittimo degli importi relativi all'anno d'imposta 2015 per euro 3.559,14 oltre a sanzioni (nella misura del 30%) e interessi.

In relazione all'atto impugnato la ricorrente eccepiva:

- La decadenza dal potere accertativo
- Il difetto di motivazione difettando di ogni e qualsivoglia riferimento all'importo del canone annualmente dovuto sul quale è stata commisurata l'imposta regionale in quanto questione ancora oggetto di altro giudizio innanzi al giudice ordinario
- L'erronea determinazione dei presupposti impositivi

Si costituiva la Regione Lazio che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente sostenendo la chiarezza dell'avviso di accertamento senza prendere posizione sugli altri motivi di ricorso.

Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 17 novembre 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo di ricorso che già di per sé potrebbe ritenersi assorbente.

Il titolare della concessione è tenuto al pagamento dell'imposta regionale per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo ubicati nel territorio regionale, che risulta legata in modo indissolubile al canone statale di concessione. La Regione Lazio con l.r. del 29 aprile 2013, n. 2, art. 6, ha stabilito l'imposta sulle concessioni dei beni del demanio marittimo nella misura corrispondente al 15% del canone statale di concessione che ai sensi della Legge 281/1970, ne costituisce la base imponibile.

Trattasi di un tributo proprio regionale che però è indissolubilmente legato, nella sua determinazione quantitativa, al canone di concessione. A tale tributo deve ritenersi applicabile, in analogia di quanto previsto per la tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, la disciplina speciale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972 che prevede un termine di decadenza triennale il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagato il canone di concessione cui la tassa è legata.

In ogni caso il ricorso è fondato anche con riferimento al secondo motivo relativo al difetto di un sicuro riferimento all'importo del canone annualmente dovuto sul quale è stata commisurata l'imposta regionale in quanto questione ancora oggetto di altro giudizio innanzi al giudice ordinario. Sul punto il collegio ritiene, (in aderenza a giurisprudenza conforme (CTP Roma n. 205/65/06 CTP Roma n. 17310/19 – CTR n. 5544/9/2015) che l'esatta quantificazione del canone di concessione statale incide necessariamente sul riscontro della correttezza del contributo regionale applicato costituendone la base imponibile e che pertanto l'incertezza sul punto rende incerto, in termini di motivazione, l'intero ammontare del contributo richiesto. Lo stesso atto di accertamento non definisce peraltro la base imponibile su cui è stata calcolata l'imposta.

Attesa la particolarità della questione si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Roma 17 novembre 2021

Il Relatore

Il Presidente